



**PON GAS FSE 2007÷2013, Obiettivo Convergenza, Asse E - "Capacità istituzionale"
Progetto: "Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione"**

Seminario

***Semplificazione amministrativa e qualità normativa.
Le novità a livello nazionale e regionale***

Certificati, autocertificazione e decertificazione

a cura di Mariangela Benedetti

Palermo, 19 giugno 2013

Sala Riunioni, Dipartimento regionale della Funzione Pubblica

Formez_{PA}



Certificati, autocertificazione e decertificazione

Mariangela Benedetti

Dottore di ricerca in diritto amministrativo
Membro Task force MOA – ufficio semplificazione
Dipartimento funzione pubblica

Indice

- ▶ 1. Le certificazioni amministrative (nozioni base)
- ▶ 2. L'autocertificazione e la decertificazione (sviluppi storici e disciplina vigente)
- ▶ 3. I controlli (cenni)
- ▶ 4. Le responsabilità (cenni)
- ▶ 5. Casi e problemi applicativi

Le certificazioni amministrative

Nozioni di base

- ▶ Nel prendere in esame il tema della certificazione amministrativa, il primo problema che si deve affrontare è di *vocabolario*.
- ▶ Infatti vengono correntemente utilizzate numerose locuzioni (accertamenti, acclaramenti, attestazioni, certazioni, certificati, dichiarazioni di scienza, etc.) ciascuna delle quali ha – in astratto – un proprio specifico significato tecnico giuridico.
- ▶ In pratica - tuttavia - l'uso tecnico delle singole locuzioni è tutt'altro che costante!

Nozioni di base

- ▶ Oggi il vocabolo certificato nell'uso legislativo è spesso usato al luogo di certificazione
- ▶ Nell'uso della dottrina certificato è il documento e certificazione l'atto che si esterna nel certificato
- ▶ Ancora: le certificazioni amministrative costituiscono le risultanze di appositi procedimenti certificatori (dichiarativi) che sono volti – secondo l'interpretazione di M. S. Giannini – alla produzione di «certezze pubbliche».

Tentavi di classificazione

- ▶ Nella ricerca di un soddisfacente criterio per la classificazione delle certificazioni, la dottrina si è trovata di fronte ad una grande varietà di atti – diversissimi tra loro – e purtroppo chiamati per un senso o per l'altro certificati.
- ▶ Ciò nonostante alcune classificazioni sono state tentate. Quella forse più famosa è la differenza tra certificazioni in senso proprio e in senso improprio.

Certificazioni in senso proprio

- ▶ Le certificazioni proprie sono costituite dalla riproduzione, mediante trascrizione totale o parziale di un preesistente atto di certezza pubblica risultante da pubblici registri (albi professionali, albi imprenditoriali, registri immobiliari, di stato civile etc.) e volto a mettere il requisito di certezza in circolazione, per uso della collettività.
- ▶ «rappresentazione esterna di un fatto, che è già stato rappresentato, mediante un atto di certezza in un pubblico registro»

Certificazioni in senso improprio

- ▶ Ogniqualvolta non riproduce un fatto già rappresentato in un registro pubblico, l'amministrazione emette atti che sono certificazioni improprie.
- ▶ In questi casi i certificati costituiscono il risultato di un'attività di accertamento compiuta prima della loro emanazione da pubblica autorità o da altri soggetti equiparati. Si tratta dunque di dichiarazioni di scienza che non producono una certezza legale!

Nozione di certificato

- ▶ La definizione di certificato è stata data dal DPR n. 445/2000 che all'art. 1, c. 1, lett. F) lo definisce come
“il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”
- ▶ La definizione del legislatore individua tre funzioni inscindibili:
 - la ricognizione: ricerca di dati già posseduti dall'Amministrazione
 - la riproduzione: rappresentazione in forma diversa dalla semplice estrazione di copia
 - la partecipazione a terzi: destinazione a circolare del documento così prodotto

Oggetto: qualità personali e fatti

Tipologie di certificati individuati dal DPR n. 445/2000)

- ▶ “certificazioni proprie”: il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici
- ▶ l’attività di certazione si è svolta in momenti precedenti ed autonomi rispetto all’attività di certificazione
- ▶ es.: rilascio di certificati di stato civile, anagrafico, ecc.

- ▶ “certificazioni improprie”: il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche
- ▶ l’attività di «certazione» viene svolta appositamente, in funzione servente, di una specifica attività di certificazione
- ▶ la certazione non viene svolta in fase antecedente, autonoma e distinta, ma è strettamente legata al momento della certificazione
es. rilascio di certificati medici e sanitari

L'autocertificazione: evoluzione normativa

L'autocertificazione

- ▶ Inteso nel suo significato più generale, il termine autocertificazione definisce un insieme di istituti introdotti e disciplinati dalle norme sulla documentazione amministrativa, i quali consentono al cittadino di sostituire un atto amministrativo di certezza (certificato) con una propria dichiarazione.
- ▶ Le misure in materia di autocertificazione rappresentano uno dei più significativi aspetti della semplificazione dell'azione amministrativa.

Le leggi in materia

- ▶ E' stata la legge 4 gennaio 1968, n. 15 ad introdurre l'istituto dell'autocertificazione nel nostro ordinamento, disciplinando per la prima volta in modo completo ed organico la materia.
- ▶ Le disposizioni contenute in tale testo normativo sono poi state integrate sul piano operativo da una serie di precise istruzioni dettate dalla circ. Funz. pubbl. 21 ottobre 1968, n. 778/8/8/1, che rappresenta un riferimento normativo particolarmente dettagliato e completo per l'utilizzo delle diverse forme di autocertificazione.

segue

- ▶ Tuttavia, è stato fatto notare (Bombardelli, Cerulli Irelli), che la previsione di sistemi di autocertificazione sganciata da un complesso disegno di semplificazione era destinata a rimanere lettera morta se non integrata all'interno di un disegno complessivo che tra l'altro, integra i sistemi di trasmissione dei flussi informativi tra le diverse amministrazioni, le regole sulla gestione informatica dei documenti nonché altre modalità operative volte ad agevolare l'acquisizione d'ufficio della documentazione, il controllo e la verifica dei dati.

Art. 18 legge 241/1990

- ▶ A segnare il punto di non ritorno sulla strada dell'utilizzo dell'autocertificazione è stata l'emanazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la quale non solo sono state dettate, negli artt. 18, 27 e 30, alcune disposizioni in materia di autocertificazione ma, soprattutto, è stato previsto un modello dell'attività amministrativa improntato sulla semplicità e partecipazione dei cittadini

Quale obiettivo dell'autocertificazione?

- ▶ L'obiettivo con cui si tende mediante l'autocertificazione è quello di gravare il meno possibile sui cittadini e sui soggetti economici, fornendo però alle amministrazioni le medesime certezze giuridiche che esse traevano precedentemente dai certificati e dalle certificazioni. Per ottenere questo risultato si è provveduto negli anni a far diventare l'autocertificazione la regola anziché – secondo quanto accadeva prima – l'eccezione nel sistema di produzione e di circolazione delle certezze pubbliche.

- ▶ Art. 18 della legge 7/8/1990 n. 241 (testo originario)
- ▶ “1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.
- ▶ 2. Qualora l'interessato dichiara che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione precedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
- ▶ 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione precedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.”

- ▶ Art. 18 della legge 7/8/1990 n. 241 (testo vigente)
- ▶ 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. [Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.] (2)
- ▶ 2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti (3).
- ▶ 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

(1) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera z), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 2 agosto 2007 n. 157.

(3) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 6-octies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

Le leggi Bassanini

- ▶ A metà degli anni '90, la disciplina normativa continuava ad essere scarsamente applicata principalmente a causa dell'obbligatorietà dell'autenticazione della firma del sottoscrittore dell'autocertificazione importante dei costi, per il cittadino e per l'amministrazione, pari o superiori a quello della richiesta del certificato.
- ▶ Preso atto di questi limiti, il legislatore è intervenuto emanando la legge 15 maggio 1997 n. 127 (c.d. Bassanini - bis), la legge 16 giugno 1998, n. 191 (c.d. Bassanini - ter) ed, inoltre, il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, che hanno dettato delle nuove norme in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, introducendo rilevanti modifiche alla disciplina della legge n. 15/1968 e l'abrogazione del D.P.R. n. 130/1994.

Le semplificazioni date dalle leggi Bassanini e dal relativo decreto di attuazione

abolizione obbligo di autenticazione della sottoscrizione (rispettivamente per dichiarazioni sostitutive di certificazione e per quelle sostitutive dell'atto di notorietà)

Ha esteso la possibilità di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni al campo dei titoli di studio, delle qualifiche professionali possedute, delle qualità di studente, pensionato, disoccupato, rappresentante legale, ecc.

ha ampliato i casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, consentendo di rendere dichiarazioni circa stati, fatti e qualità relativi a soggetti terzi di cui si abbia diretta conoscenza; ovvero circa la conformità all'originale di una copia di una pubblicazione

ha introdotto altre disposizioni in materia di acquisizione diretta di documenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in materia di certificati non suscettibili di dichiarazione sostitutiva e di controllo da parte delle amministrazioni sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sostituzione dagli interessati .

II DPR 445/2000

- ▶ CAPO III - Semplificazione della documentazione amministrativa
- ▶ SEZIONE I - Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione

Articolo 38 Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

Articolo 39 Domande per la partecipazione a concorsi pubblici

- ▶ SEZIONE II – Certificati

Articolo 40 Certificati

Articolo 41 Validità dei certificati

Articolo 42 Certificati di abilitazione

- ▶ SEZIONE III - Acquisizione diretta di documenti

Articolo 43 Accertamenti d'ufficio

Art. 43-bis Certificazione e documentazione d'impresa

Articolo 44 Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile

Articolo 44-bis Acquisizione d'ufficio di informazioni

▶ SEZIONE IV - Esibizione di documento

Articolo 45 Documentazione mediante esibizione

▶ SEZIONE V - Norme in materia di dichiarazioni sostitutive

Articolo 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

Articolo 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

Articolo 48 Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

Articolo 49 Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione

CAPO V – Controlli

Articolo 71 Modalità dei controlli

Articolo 72 Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli

CAPO VI – Sanzioni

Articolo 73 Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione

Articolo 74 Violazione dei doveri d'ufficio

Articolo 75 Decadenza dai benefici

Articolo 76 Norme penali

Decertificazione nel rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadini

La decertificazione indica l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni precedenti e in aggiunta

La produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà.

La legge 183/2011: le principali novità

1. Le certificazioni rilasciate dalla PA in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati

1. Nei rapporti con gli organi della PA e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà. Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettarli o richiederli: la richiesta e l'accettazione dei certificati costituiscono violazione dei doveri di ufficio.

La legge 183/2011: le principali novità

2. I certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la frase «il presente certificato non può essere prodotto agli organi della PA o ai privati gestori di pubblici servizi»

2. Le amministrazioni devono adottare le misure organizzative necessarie per evitare che siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura; inoltre il rilascio di certificati che siano privi della dicitura costituisce violazione dei doveri di ufficio.

La legge 183/2011: le principali novità

3. Le amministrazioni sono tenute a individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati e l'accesso diretto agli stessi.

4. Le amministrazioni devono individuare e rendere noto, attraverso pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate.

3. tale adempimento risulta indispensabile anche per consentire idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'art. 71 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa.

4. Per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

La legge 183/2011: le principali novità

5. La mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

6. Le PPAA possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie

5. Viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

6. Per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

Le indicazioni operative

Oggetto

Stati, fatti e qualità personali attestati con certificazioni rilasciate dalla PA utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati.

Stati, fatti e qualità personali da trasmettere, dichiarare o inviare alle PPAA e ai gestori di servizi pubblici.

Disposizione

Utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati. Obbligo di inserire la dicitura «il presente certificato non può essere prodotto agli organi della PA o ai privati gestori di pubblici servizi»

Sempre oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà

Stati, fatti e qualità personali autocertificabili

Con dichiarazione sostitutiva di certificati (art. 46)

luogo e data di nascita; residenza; cittadinanza
godimento dei diritti civili e politici;
stato di famiglia; stato di celibe, coniugato;
iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
appartenenza ad ordini Professionali;
titolo di studio, esami sostenuti, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica,
qualifica professionale;
situazione reddituale ed economica;
assolvimento di obblighi contributivi;
qualità di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore;
di non aver riportato condanne penali

Con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

tutte le condizioni, le qualità personali e i fatti (anche riferiti ad altre persone) di cui tu sia a diretta conoscenza (e non compresi nell'elenco dei certificati che l'amministrazione non può più richiederti).

Ex: dichiarare di essere erede o affittuario di un appartamento, di non aver già ricevuto o richiesto altri contributi, che la copia di un atto è conforme all'originale.

Cosa non posso auto-dichiarare?

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore”

La giurisprudenza ha affermato che la ratio della normativa è di garantire l'autenticità dei documenti emessi in alcuni delicati settori, per cui “il principio di semplificazione recede di fronte all'interesse pubblico alla salvaguardia della fede pubblica, ossia dell'affidamento della collettività sulla genuinità e veridicità di alcune limitate categorie di atti, con riguardo alla loro provenienza ed al loro contenuto”

Obblighi per la PA e i gestori di pubblici servizi

- ▶ Individuare un ufficio che provveda a garantire la trasmissione dei dati o l'accesso diretto da parte delle altre pubbliche amministrazioni nonché a predisporre le convenzioni per l'accesso ai dati secondo l'art. 58 del CAD;
- ▶ Rendere note le metodologie adottate per l'acquisizione d'ufficio dei dati e dei documenti autocertificati dal privato;
- ▶ Rendere note le misure adottate per il controllo delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive;
- ▶ Obbligo di rispondere entro 30 gg dalla richiesta di controllo formulate da altre PPAA (la mancata risposta costituisce violazione dei doveri d'uffici per il responsabile del procedimento).

I controlli

- ▶ ai sensi dell'articolo 43 del Testo unico sulla documentazione amministrativa, le PPAA possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

Le norme

- ▶ Il quarto comma dell'art. 43 specifica che «al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali»
- ▶ Inoltre, l'art. 71, comma 2, del TU prevede che i controlli sulle dichiarazioni sostitutive avvengano mediante consultazione diretta degli archivi dell'amministrazione certificante “ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”.

Lo scambio di dati

- ▶ Deve altresì osservarsi che, per lo scambio dei dati per via telematica, le amministrazioni devono operare secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del CAD sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, (consultabili sul sito istituzionale di DIGITPA), attraverso apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico.

Modalità e conseguenze

Modalità

Modalità prevista «a campione» in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive è comunque possibile il controllo “a tappeto” (l’art. 71 stabilisce che i controlli sono “anche” a campione)

Conseguenze

nel caso di irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, va fatta segnalazione per la regolarizzazione
l’omissione della sottoscrizione o, nel caso di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, l’omessa allegazione della copia del documento d’identità (anche per la funzione di quest’ultimo per stabilire l’imprescindibile nesso di imputabilità della dichiarazione ad una determinata persona fisica”: cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 2004, n. 7140) rende l’atto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge (cfr. Cons. Stato, 12 giugno 2009, n. 3690).

Responsabilità

- ▶ Articolo 74 (Violazione dei doveri d'ufficio)
 1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.
 2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:
 - a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà;
 - b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;
 - c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita;
 - c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02.

Le certificazioni amministrative: casi e problemi applicativi

Problemi e casi

Tutti i certificati vanno sottoposti alla nuova disciplina?

...nel caso del certificato di idoneità abitativa?

... nel caso di certificati da produrre all'autorità giudiziaria?

... nel caso di certificati da produrre all'estero?

Nei rapporti con i privati?

... devono / possono accettare le autocertificazioni?

... come controllano?

Quali certificati sono sottoposti alla nuova disciplina?

- ▶ Secondo il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione la disciplina NON si applica a:
 - ▶ diplomi conseguiti al termine di un corso di studio o di formazione (in quanto non sono certificati)
 - ▶ il certificato (attestato) di idoneità abitativa (non ha natura di certificato in quanto consiste in un'attestazione di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali, che non può essere sostituita da un'autocertificazione)

inoltre, si ritiene generalmente:

- ▶ altre attestazioni che non corrispondono a situazioni notorie e/o che non sono certificabili dalla pubblica amministrazione (e quindi non controllabili) (es. attestazione della partecipazione ad una lezione universitaria ai fini del permesso per i motivi di studio)

I certificati di idoneità abitativa

- ▶ Il certificato di idoneità abitativa (più correttamente definito attestato di idoneità abitativa) non ha natura di certificato in quanto consiste in un'attestazione di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali, pertanto non può essere sostituito da un'autocertificazione.
- ▶ Sugli attestati di idoneità abitativa, quindi, non deve essere apposta la dicitura prevista dall'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000.)”.

Certificati da produrre all'autorità giurisdiziativa

- ▶ La novella introdotta dall'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 - secondo cui le amministrazioni sono tenute ad apporre sui certificati, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» - si applica solo nei rapporti con le Pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi (nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza) tra i quali non sono certamente annoverabili gli Uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale.
- ▶ Pertanto, le amministrazioni dovranno rilasciare, su domanda degli interessati, i certificati da produrre nei procedimenti giurisdizionali apponendo la dicitura prescritta.
- ▶ (Si veda la circolare n. 5 del 23 maggio 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione)

Quale è la disciplina per i certificati da produrre all'estero?

- ▶ Nel caso in cui un privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare:
- ▶ ad altro privato residente all'estero
- ▶ ad un'Amministrazione di un altro paese
- ▶ in luogo della dicitura prevista dall'art. 40, c. 02, del DPR n. 445/2000 (che potrebbe ingenerare confusione), va riportata la dicitura: «Ai sensi dell'art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero»

(cfr. circolare del 23 maggio 2012 n. 5 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione)

Quale è l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina (quali soggetti sono tenuti ad applicarla e nei rapporti tra quali soggetti?)

Sono tenuti ad accettare autocertificazioni

- ▶ gli organi della pubblica amministrazione
- ▶ i gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza

Possono accettare le autocertificazioni ecc.:

- ▶ i privati che vi consento

A tal fine **NON** sono pubbliche amministrazioni e **NON** si applicano le norme sulla decertificazione (per cui possono richiedere certificati):

- ▶ l'autorità giudiziaria nell'ambito dell'attività giurisdizionale (cfr. circolare MPA 23 maggio 2012, n. 5)
- ▶ i gestori di pubblici servizi al di fuori dei rapporti tra di loro e con l'utenza (ovvero dello svolgimento delle attività di servizio pubblico) (es. Poste Italiane nell'ambito dell'attività di intermediazione finanziaria, che, a differenza del servizio postale, non è un pubblico servizio)

Segue

- ▶ Un privato (ad esempio una banca) non è costretta – a differenza di quanto avviene per le amministrazioni pubbliche – ad accettare le autocertificazioni.
- ▶ Il motivo sta nella differente logica dei controlli: gli uffici pubblici, a maggiore ragione per una recente novità legislativa, devono accettarle e poi controllare presso l'amministrazione che è proprietaria dei dati da verificare (nel Suo caso l'anagrafe comunale per la richiesta di certificato di residenza). Per l'amministrazione è un onere, ma che solleva il cittadino. Diverso il caso per i privati, come le banche, che non sono obbligati ad accollarsi l'onere del controllo.

Segue

- ▶ Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono chiederti alcun certificato, in tutti i casi in cui il privato può ricorrere all'autocertificazione.
- ▶ I soggetti privati (es. banche, assicurazioni, notai), non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione, a meno che essi non vi consentano

Le diciture da apporre sui certificati

- ▶ normalmente deve essere riportata nel certificato la dicitura (art.40, c. 02, inserito dall'art. 15, c. 1, lett. a), l. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012): “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”
- ▶ in materia di immigrazione (solo fino al 31 dicembre 2012) (cfr. FAQ del MPA): “Certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione”
- ▶ per i certificati da produrre all'estero (cfr. FAQ del MPA e circ. n. 5/2012): “Ai sensi dell'art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero”
- ▶ per i certificati rilasciati ad altre amministrazioni ai fini del controllo (cfr. FAQ del MPA): “Rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio”